

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CO.RI.SS. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA DELLA GINESTRA
43

Numero REA: TP - 59239

Codice fiscale: 00327030813

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2007 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Francesco Di Natale
NOTAIO
Corso Italia, 25
91100 TRAPANI

STATUTO

Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) e b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

"Cooperativa Sociale CO.RI.SS. a r.l.".

La Cooperativa, costituita ai sensi della legge N°381/91 non ha finalità speculative e si avvale, secondo la nuova formulazione degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile delle disposizioni e delle agevolazioni di carattere tributario riservate alle cooperative che applicano le regole della mutualità prevalente, a tale scopo ed in conformità all'art.2 ultimo comma del D.M. 23 giugno 2004, la Cooperativa dovrà essere iscritta all'Albo delle Cooperative tenute dal Ministero delle Attività Produttive (Map) tramite la Camera di Commercio di Trapani, presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

Art. 2 Sede

La Cooperativa ha sede in Trapani. Con delibera conforme alla legislazione vigente ed allo statuto, potranno essere istituite e sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate anche in altre località del territorio nazionale e non.

Art. 3 - Durata

	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 , ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge, con facoltà di proroga an-	
	che prima di tale scadenza o scioglimento anticipato, previa	
	delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Potrà comunque sciogliersi dopo che saranno stati estinti i	
	mutui passivi eventualmente contratti.	
	Art. 4 - Scopi ed oggetto	
	La Cooperativa, considerato che l'area di intervento del ter-	
	ritorio in cui opera è caratterizzata sia dalla forte presen-	
	za di soggetti deboli (anziani, portatori di handicap, tossi-	
	codipendenti, alcoolisti, minori a rischio e in difficoltà)	
	quindi dalla necessità di intervento nei servizi socio - sa-	
	nitari ed educativi, sia dalla grande presenza di soggetti	
	svantaggiati (invalidi fisici,psichici,morbo di Alzheimer,	
	sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodi-	
	pendenti, alcolisti, etc.) con difficoltà di inserimento nel	
	mondo del lavoro e nel tessuto sociale, si prefigge lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, me-	
	diante lo svolgimento coordinato dei servizi socio-sanitari	
	ed educativi e dei servizi diversi (agricole, industriali,	
	commerciali e di servizi) finalizzati all'inserimento lavora-	
	tivo di categorie svantaggiate previste dall'art.4 della leg-	
	ge n.381/91 tramite la gestione dei servizi sociali orientati	
	prioritariamente, ma non esclusivamente, a soddisfare i biso-	

	gni di soggetti svantaggiati, svolgendo la propria attività	
	in favore dei soci, consumatori finali o utenti di beni e	
	servizi ed avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento	
	delle proprie attività, delle prestazioni lavorative nonché	
	degli apporti di beni o servizi dei soci.	
	La gestione della Cooperativa è attuata in forma mutualistica	
	e senza fini di lucro, con l'obiettivo di dare continuità di	
	occupazione ai soci, alle migliori condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali.	
	A tal fine, la Cooperativa si propone di realizzare, con ge-	
	stione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto	
	terzi, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni,	
	Comunità montane, Province e Regioni), con Enti Pubblici na-	
	zionali e non (esteri), morali e privati, l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso:	
	1) Interventi a favore dei minori soggetti a rischio in atti-	
	vità criminose, attraverso la creazione di strutture e di at-	
	tività che servano al recupero ed al reinserimento dei minori	
	nella vita sociale, ma che abbiano anche finalità di preven-	
	zione;	
	2) Fornire assistenza, anche, domiciliare, a portatori di	
	handicap, ad anziani e soggetti con patologie neuropsichia-	
	triche - Morbo di ALZHEIMER, alcolizzati, tossicodipendenti,	
	minori e famiglie in difficoltà garantendone la cura, la sor-	

	veglanza e la salvaguardia fisica e psichica, anche in caso	
	di degenza in ospedale, case di cura, case di riposo e luoghi	
	di villeggiatura;	
	3) Gestione di attività socio educative a favore di soggetti	
	anziani, portatori di handicap, morbo di Alzheimer, finaliz-	
	zate alla socializzazione, alla preformazione e alla forma-	
	zione professionale, nonchè alla assistenza ed integrazione	
	scolastica e alla fruizione del tempo libero;	
	4) La creazione e/o la gestione di comunità alloggio, case	
	albergo, centri di accoglienza, case protette per minori, an-	
	ziani, inabili, tossicodipendenti, immigrati, disabili menta-	
	li ed altri soggetti con disagio sociale;	
	5) Realizzare e gestire asili nido, scuole materne, cicli di	
	preparazione per l'ammissione di bambini alla scuola dell'ob-	
	bligo, cicli di doposcuola nonchè iniziative varie connesse a	
	tali specifiche attività;	
	6) Gestione del servizio di refezione scolastica e mense;	
	7) La creazione di centri diurni e/o notturni di assistenza	
	ed incontro per minori, portatori di handicap, anziani e tos-	
	sicodipendenti;	
	8) La creazione e/o la gestione di centri, comunità e di case	
	accoglienza per tossicodipendenti, immigrati ed ex carcerati,	
	gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;	
	9) La gestione del servizio di segretariato sociale, servizio	
	sociale professionale, servizio di equipe socio - psico - pe-	

	dagogico e servizio di informa giovani;	
	10) Il servizio di trasporto per i portatori di hanticap, an-	
	ziani, minori e alunni;	
	11) L'assistenza medica a mezzo di convenzioni con professio-	
	nisti, nonchè infermieristica e riabilitativa agli anziani,	
	agli ammalati, ai portatori di hanticap, ai disabili mentali	
	e portatori di patologie neuropsichiatriche (Alzheimer) a do-	
	micilio o presso ospedali e centri vari, enti pubblici e pri-	
	vati;	
	12) Organizzare e realizzare gite, colonie estive, soggiorni	
	nclimatici e soggiorni vacanze per anziani, portatori di han-	
	dicap e minori;	
	13) Gestione di centri di cura preventiva, cliniche, palestre	
	a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari,	
	riserve, campeggi, case di vacanza marine e montane;	
	14) Gestione di servizio di custodia, pulizia e gestione di	
	piccoli impianti ed edifici di Enti Pubbliche e di Privati;	
	15) Lavoro di manovalanza, facchinaggio e giardinaggio;	
	16) Raccolta differenziata e riciclaggio di rifiuti solidi	
	urbani e speciali;	
	17) Gestione di interventi per la difesa dell' ambiente, ge-	
	stione, manutenzione e ristrutturazione di beni culturali;	
	18) Gestione di bar, discoteche, ludoteche, teatri, campi	
	sportivi e attività ricreativa in generale;	
	19) La gestione di parchimetri, posteggi ed aree di sosta di	

	Enti Pubblici e di Privati;	
	20) La gestione della pulizia, manutenzione, custodia e valo-	
	rizzazione di parchi, verde pubblico e riserve naturali;	
	21) Costruire o acquistare, ovvero prendere in affitto e/o in	
	altre forme, strutture per la produzione, trasformazione,	
	conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e	
	dell' allevamento, con creazione di punti di vendita;	
	22) Realizzazione e gestione di impianti agrituristici, at-	
	traverso la valorizzazione ed il recupero del patrimonio ru-	
	rale ed edilizio, la tutela e la conservazione dell' ambiente	
	e del paesaggio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei	
	prodotti tipici;	
	23) Servizio di accompagnamento, guida, assistenza turistico	
	- culturale;	
	24) La gestione, salvaguardia, valorizzazione e tutela dei	
	beni monumentali ed archeologici;	
	25) La costruzione, la gestione di impianti turistici e il	
	servizio di informazione e promozione turistica;	
	26) Servizio di sorveglianza e vigilanza a mare;	
	27) La realizzazione e la gestione di impianti sportivi e	
	servizi complementari;	
	28) Utilizzare ogni strumento per la diffusione e la promo-	
	zione in genere della cultura (conferenze, seminari mostre,	
	convegni, attività di sperimentazione);	
	29) Promuovere la conoscenza e il recupero del patrimonio di	

	storia, costume, tradizioni, arte e folklore della propria	
	terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle i-	
	stituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;	
	30) La creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del	
	turismo sociale e scolastico, agriturismo e di servizi di	
	vita associata;	
	31) Svolgere attività di progettazione e gestione di corsi	
	scolastici, di addestramento, di aggiornamento, di formazione	
	e di orientamento professionale, di intesa con Enti Pubblici	
	e Privati, nazionali e non (esteri), allo scopo di ampliare	
	la qualificazione, la specializzazione e l'informazione pro-	
	fessionale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle elencate.	
	Per il proseguimento dell' oggetto sociale la Cooperativa	
	potrà:	
	- Utilizzare contributi comunitari, statali, regionali, loca-	
	li o di altri enti nonchè di finanziamenti agevolati utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali secondo le leggi emanate	
	ed emanande, ed in particolare di quelle dirette al movimento	
	cooperativistico, alle società operanti nel Mezzogiorno D'I-	
	talìa e con la prevalenza di giovani in cerca di prima occu-	
	pazione;	
	- Compiere ogni operazione di natura mobiliare immobiliare,	
	finanziaria e commerciale che sia ritenuta utile al raggiun-	

	gimento degli scopi sociali e così potrà acquistare, vendere	
	e permutare beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni,	
	leasing, factorings e contratti di affitto, fornitura, effet-	
	tuare ricerche di mercato, utilizzare ogni forma di pubbli-	
	cità, partecipare a gare di appalto per lavori inerenti l'og-	
	getto sociale, associarsi in consorzi di cooperative aventi	
	scopi analoghi al proprio, assumere partecipazioni ed inte-	
	ressenze anche in società di qualsiasi genere il cui oggetto	
	sia comunque connesso a quello della cooperativa.	
	Per conseguire lo scopo sociale, può svolgere qualsiasi al-	
	tra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione dei medesimi	
	scopi sociali e/o direttamente o indirettamente attinenti a-	
	gli stessi.	
	In particolare, può	
	1) assumere, in aderenza alla legislazione vigente, interes-	
	senze e partecipazioni, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o accessorie all'attività	
	sociale;	
	2) aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, con-	
	sortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare le	
	proprie attività e l'accesso al credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	

	4) costituire, ai sensi della legge 59/92, fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento	
	della cooperativa.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Art. 5 -Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato, non inferiore al minimo sta-	
	bilito dall' art. 2522 del Codice Civile e successive modifi-	
	cazioni.	
	Possono essere soci della Cooperativa i giovani iscritti nel-	
	le liste speciali di cui agli artt. 4 e 5 della Legge sull'	
	occupazione giovanile dell'1.06.77 n.285 e successive modifi-	
	che ed integrazioni, forniti di specifica specializzazione o	
	che, in caso di diverso titolo di studio, mostrino particola-	
	re propensione e attitudine per le attività che costituiscono	
	lo scopo sociale della Cooperativa medesima.	
	Possono, altresì essere soci della Cooperativa anche coloro	
	che, pur non iscritti in tali liste speciali per superati li-	
	miti di età, siano parimenti disoccupati e risultino forniti	
	di specializzazione ritenuta indispensabile per l'attuazione	
	degli scopi sociali o che mostrino di possedere particolari	
	attitudini per lo specifico settore di lavoro.	
	Nello svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - dall' art.1 comma 1 lettera b)	
	della legge n. 381/91, il trenta per cento dei lavoratori de-	

	vono essere persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'. 4	
	della sopracitata legge e compatibile, con il loro stato sog-	
	gettivo, essere soci della Cooperativa stessa.	
	E' consentita l'ammissione a soci di tecnici ed amministrati-	
	vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'ente.	
	Possono essere, altresì, soci tutte le persone fisiche, che,	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare diretta-	
	mente alle attività dell'impresa sociale e cooperare attiva-	
	mente alla sua gestione ed al suo sviluppo e che comunque	
	non siano in una situazione di incompatibilità prevista dall'	
	art. 2527 del Codice Civile.	
	E' consentita, ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92, l'am-	
	missione di tecnici e amministrativi necessari al buon fun-	
	zionamento della Cooperativa, mentre non può essere socio chi	
	esercita in proprio o vi abbia interessenza diretta o indi-	
	retta, a reparti di lavoro subordinato, attività identiche o	
	affini a quelle della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci	
	sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dal-	
	l'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59, persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali	
	e soci volontari.	

	La Cooperativa prevede anche la presenza di soci volontari	
	che prestano la loro attività gratuitamente. I soci volontari	
	sono iscritti nell' apposita sezione del libro dei soci.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Li-	
	bro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di	
	lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato	
	ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicura-	
	zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità	
	dei soci.	
	Art. 6 - Ammissione	
	In conformità all' art. 2528 del Codice Civile, gli aspiranti	
	soci devono presentare al Consiglio Amministrazione una do-	
	manda di ammissione in qualità di socio, in cui deve essere	
	specificato:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	2) il tipo di attività svolta in relazione ai requisiti ri-	
	chiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	3) l'ammontare delle quote sociali che intende sottoscrivere;	

	4) una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà re-	
	cante l' attestazione di non trovarsi in alcune delle situa-	
	zioni di incompatibilità previste dallo Statuto Sociale.	
	La domanda di socio sovventore deve anche precisare il perio-	
	do minimo di permanenza nella Cooperativa.	
	Le domande devono inoltre contenere una dichiarazione di co-	
	noscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua par-	
	te e degli eventuali regolamenti interni.	
	Il Consiglio di Amministrazione decide, entro tre mesi dalla	
	data di ricezione della domanda, l'ammissione dell'aspirante	
	socio. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.	
	Art. 7 - Adempimento dei nuovi soci	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l' importo della quota	
	sottoscritta, una somma da determinarsi annualmente dagli am-	
	ministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risul-	
	tanti dall' ultimo bilancio approvato.	
	Art. 8 - I doveri dei soci	
	I soci sono tenuti a:	
	a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	b) partecipare all'attività della Cooperativa per la sua in-	
	tera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste	
	nell'art. 9 del presente statuto;	
	c) non iscriversi nè partecipare ad altre cooperative, asso-	
	ciazioni o enti che perseguano gli stessi scopi sociali e/o	

	svolgono attività concorrente;	
	d) non prestare lavoro subordinato a favore di altre imprese	
	che hanno oggetto uguale od analogo a quello della cooperati-	
	va, senza espresso parere favorevole del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) non svolgere alcuna azione a che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della	
	Cooperativa	
	Art. 9 - Perdita delle qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o	
	scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche o per	
	l'inosservanza di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 8.	
	A norma del presente statuto, oltre che per i casi previsti	
	nella legislazione vigente, il recesso è consentito qualora	
	il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, o non	
	sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomanda-	
	ta, ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se	
	comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non ab-	
	bia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la	
	Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di constatare	

	se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso, l'esclusione e/o l'incompa-	
	tibilità del socio per violazioni di cui agli artt. 8 e 9 del	
	presente Statuto. Il recesso del socio sovventore non ha al-	
	cuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanen-	
	za minima nella Cooperativa indicato nella domanda di	
	ammissione.	
	Art. 10 - Esclusione dei soci	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera il recesso e la per-	
	dita della qualità del socio che:	
	a) non rispetta le disposizioni del presente statuto, dei re-	
	golamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) è, senza giustificato motivo, moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debi-	
	ti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) si trova in una delle situazioni di incompatibilità, come	
	previsto dall'art. 9 del presente statuto e dell' art. 2527	
	Codice Civile, la situazione di incompatibilità può essere	
	accertata e/o verificata in qualsiasi momento dal Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d) svolge attività o agisce in concorrenza o contrariamente	
	agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commette atti di note-	
	vole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;	

	f) arreca danni gravi alla Cooperativa tramite il suo compor-	
	tamento e/o le sue azioni;	
	g) perde lo status connesso alla loro partecipazione alla	
	cooperativa.	
	Le eventuali controversie tra i soci e la Cooperativa, in	
	merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministra-	
	zione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbi-	
	trale regolato dall'art. 31 del presente statuto.	
	Nei casi indicati alle lettere di cui sopra il socio inadem-	
	piante deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata,	
	a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	Art. 11 Recessione per decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del	
	C.C., previo il rimborso della quota sociale, tuttavia, nel	
	caso di decesso di un socio gli eredi hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso della quota sociale del loro dante causa,	
	oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella quota	
	stessa e nella qualità di socio.	
	Il designato diventa socio a condizione che possenga i requi-	
	siti e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, al quale la la domanda dovrà essere presentata	
	- a pena di decadenza - non oltre un anno dalla morte del	
	socio.	

	In difetto di tale designazione si applicherà l' articolo	
	2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.	
	Art. 12 - Rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore no-	
	minale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai	
	sensi dell'art. 7 legge 59/92 o, in caso di perdita, della	
	minore somma che risulta dal bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le si verifica lo scioglimento della Cooperativa. Tale liqui-	
	dazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla So-	
	cietà fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido,	
	avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del	
	predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno	
	dalla scadenza dei sei mesi suddetti.	
	Le quote per le quali non viene chiesto il rimborso nel ter-	
	mine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.	
	I soci recessi, esclusi o decaduti, o eredi o legatari del	
	socio defunto, rispondono per due anni, dal giorno in cui si	
	sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza,	
	verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta	
	e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa	
	fino al giorno della cessazione di qualità di socio.	

TITOLO III: PATRIMONIO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 -Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito da:

a) il capitale sociale che è variabile ed è formato dalle quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

b) la riserva ordinaria, costituita dalle quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) eventuali riserve straordinarie;

d) ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa.

Le riserve, comunque costituite, non si possono ripartire fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri

	soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto	
	dalla legge per i soci sovventori.	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) la rimanente nei termini da stabilire dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Art. 15 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Art. 16 - Bilancio annuale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione;	
	b) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria detratta la quota di cui alla lettera a);	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leg-	

	gi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;	
	d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni;	
	e) l' eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici	
	dalla assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione	
	quando ne sia da questo delegato, ai sensi dell' articolo	
	2536 del Codice Civile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti	
	di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure venga	
	aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera	
	c), detratta la quota di cui alla lettera a).	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l' esi-	
	stenza della società.	
	L'Assemblea approva il bilancio e delibera sulla destinazio-	
	ne dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pa-	
	gati o da pagare, inclusi gli ammortamenti e gli accantona-	
	menti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci	
	ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che	
	l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni.	
	Gli utili netti annuali sono destinati:	
	a) per almeno 1/5 (un quinto) al fondo di riserva ordinaria;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla nor-	
	mativa vigente;	
	c) una quota ad aumento del capitale sociale sottoscritto e	

	versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;	
	Art.16 Bis - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	
	I ristorni - in via generale - debbono considerare quantità e	
	qualità dell'apporto mutualistico.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a.- in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa.	
	TITOLO IV	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 - organi sociali	
	Gli organi sociali della Cooperativa sono:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	ASSEMBLEA	
	Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal	
	Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori	
	dalla sede e dai locali sociali.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, regolarmente co-	
	stituita, rappresenta la volontà dei soci e le sue delibera-	
	zioni, assunte in conformità della legge e del presente sta-	
	tuto, vincolano tutti i soci anche non presenti o	
	dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione	
	lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale, o su	
	richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.	
	La convocazione dell'Assemblea, deve avvenire tramite avviso	
	consegnato a mano o spedito a mezzo raccomandata ad ogni so-	
	cio, ed affisso nei locali della sede sociale, almeno 8 gior-	
	ni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'appro-	
	vazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le	
	modalità sopraindicate almeno 15 (quindici) gg. prima di	
	quello fissato per l'adunanza.	

	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.	
	Art. 19 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria viene convocata per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina e/o la revoca degli amministratori nonchè la terminazione di eventuali compensi ;	
	c) delibera sulla responsabilità degli amministratori ;	
	d) l'approvazione di eventuali regolamenti interni ;	
	e) deliberare in merito all'importo delle quote di partecipazione dei soci; all' istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 , alle modalità attuative ed all'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;	
	f) deliberare per quanto riguarda la gestione sociale;	
	g) delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
	Art. 20 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	

	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli iscritti nel libro	
	dei soci da almeno tre mesi in regola con i versamenti.	
	Alle persone giuridiche o società possono essere attribuiti	
	più voti, il cui numero, determinato ad insindacabile giudi-	
	zio del Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammis-	
	sione del socio, non potrà essere superiore a cinque.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto a prescindere dalla	
	quota sottoscritta.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea si possono far rappresentare da	
	un'altro socio senza incarichi sociali, mediante delega	
	scritta, che deve essere menzionata nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservata tra gli atti sociali.	
	Ogni socio può rappresentare solo un socio.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'As-	
	semblea. In sua assenza l'Assemblea designa una persona tra i	
	soci.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario che redige il ver-	
	bale e appone la sua firma congiuntamente al Presidente.	
	Il Segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	

	datto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Art. 22 -Validità delle deliberazioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea è validamente costituita prima convocazione quan-	
	do sono presenti personalmente o per delega un numero di soci	
	pari alla maggioranza. In seconda convocazione, l'Assemblea è	
	valida qualunque sia il numero dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 23 - composizione	
	I Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (set-	
	te) membri eletti dall'Assemblea, è l'organo preposto per	
	l'amministrazione della Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il	
	Presidente, il Vice presidente, un consigliere delegato, no-	
	minato anche per la redazione dei verbali ed un segretario	
	che può essere un estraneo al Consiglio.	
	I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In o-	
	gni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve es-	
	sere costituita da soci cooperatori.	
	Art. 24 - Durata in carica	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre	

	rieleggibili.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, salvo deli-	
	berazione contraria dell'Assemblea, la quale può anche stabi-	
	lire che vengano loro concessi gettoni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro sanzioni.	
	Art. 25 - Convocazione - deliberazioni	
	Il Presidente convoca Consiglio di Amministrazione è convoca-	
	to dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che	
	lo ritiene necessario o utile,	
	anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti al-	
	meno due giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente inte-	
	ressato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal	
	partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione del-	
	la proposta.	
	Art. 26 Poteri	

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, in conformità delle leggi	
	e dello statuto.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell' oggetto sociale, fatta eccezione di quel-	
	li che per legge non di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Può perciò, anche deliberare l' adesione della cooperativa a	
	concorsi di cooperative o ad organismi federativi e consorti-	
	li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	e ai soci.	
	Il consiglio, pertanto, può, fra l'altro, deliberare acqui-	
	sti, permute e vendite di beni mobili e immobili, per le ne-	
	cessità aziendali, rinunzie a ipoteche legali, operazioni di	
	finanziamento di qualsiasi genere e con ogni istituto banca-	
	rio o ente; iscrizioni, cancellazioni e postergazioni di ipo-	
	teche e privilegi; richieste di contributi; aperture di conti	
	correnti, cessioni di credito, ove occorra, autorizzare i le-	
	gali rappresentanti della società a contrarre e stipulare con	
	terzi atti pubblici e privati in esecuzione delle proprie	
	deliberazioni.	
	Il Consiglio può inoltre compromettere in arbitri, anche ami-	
	chevoli compositori, le controversie riguardanti la società.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il	

	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	
	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici an-	
	che fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagna-	
	mento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge	
	59/92;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'art. 28;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o	
	consortili;	
	i) deliberare in merito all'ammissione, al recesso, alla de-	

	cadenza ed esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto so-	
	ciale, eccetto quelli che per disposizioni di legge e dello	
	statuto sono riservati all'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la facoltà di:	
	- nominare avvocati e procuratori eventuali liti davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qual-	
	siasi grado e giurisdizione;	
	- concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui con i relativi oneri, assumere obblighi al	
	fine di ottenere finanziamenti agevolati e stipulare conven-	
	zioni con Enti pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o	
	più dei suoi membri.	
	Art. 27 - Rinuncia, decadenza e scadenza dei Consiglieri	
	I Consiglieri che vogliono rinunciare all'ufficio devono dar-	
	ne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.	
	Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato	
	motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riu-	
	nioni del Consiglio, e quelli che per qualunque motivo, per-	
	dono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a	
	mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati	

	dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità dell'art.	
	2386 C.C.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto solo nel momento in cui il Consiglio di Ammini-	
	strazione è ricostituito.	
	Art. 28 - Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e	
	la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e	
	in giudizio. Egli è autorizzato, senza preventiva delega del	
	Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbli-	
	che amministrazioni, da banche e privati, rilasciandone libe-	
	ratoria quietanza. Può inoltre nominare e revocare avvocati e	
	procuratori per liti attive e passive, riguardanti la Coope-	
	rativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini-	
	strativa in qualunque grado e giurisdizione, previa delibera	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni	
	e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in ca-	
	rica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consiglie-	
	re designato dal Consiglio.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 29	
	La Cooperativa Sociale Co.ri.ss.a rl non ha l'obbligo del	
	Collegio Sindacale in quanto non supera i limiti dimensionali	
	indicati dagli articoli 2477 e 2435 bis del Codice Civile.	

	Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente alla pun-	
	tuale verifica dei limiti sopracitati al fine di prevedere	
	l'eventuale controllo contabile.	
	TITOLO V	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 30 - Clausola compromissoria	
	Le eventuali controversie tra i Soci e la Cooperativa, purché	
	per legge possa formare oggetto di compromesso, dovranno es-	
	sere deferite a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti	
	ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla	
	designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non	
	abbia provveduto alla nomina dell'arbitro di sua spettanza	
	nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'al-	
	tra parte, il Collegio Arbitrale sarà completato su designa-	
	zione, del Presidente del Tribunale di Trapani anche su ri-	
	chiesta di una sola parte.	
	Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di proce-	
	dura, ed inappellabilmente.	
	Art. 31 - Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa	
	sarà disciplinato da un regolamento interno che compilerà il	
	Consiglio di Amministrazione, previa approvazione	
	dall'Assemblea.	
	Nel regolamento saranno stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i	

	criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà seguire	
	per definire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	
	produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del pre-	
	cedente art. 26.	
	Il regolamento prevederà norme comportamentali, sanzioni di-	
	sciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei	
	compensi inerenti l'attività svolta dai Soci.	
	Art. 32 - Rapporti societari e prestazioni lavorative	
	Il socio-lavoratore partecipa all'elaborazione di programmi	
	e progetti ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche,	
	partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risulta-	
	ti economici.	
	Art. 33 - Trattamento economico dei soci	
	I soci lavoratori, essendo gli unici effettivi produttori dei	
	redditi della Cooperativa, hanno diritto ai residui attivi	
	annuali dell'esercizio, come predisposto dalla legislazione	
	vigente ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci è stabilito con-	
	formemente a quanto previsto dai contratti collettivi vigen-	
	ti, con riferimento alle mansioni ed alle attività svolte, in	
	relazione alle esigenze tecniche e di esercizio della Coope-	
	rativa, compatibilmente con la natura associativa del rappor-	
	to socio/cooperativa.	
	Il compenso dei soci sarà stabilito annualmente dal Consiglio	
	di Amministrazione, tenendo conto dei criteri eventualmente	

	fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o	
	passive e previa delibera dell'Assemblea ai sensi del prece-	
	dente art. 17.	
	Art. 34 - Scioglimento della Società	
	Lo scioglimento della Cooperativa è deliberato dall'Assem-	
	blea, la quale nomina uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente tra i soci.	
	Il patrimonio sociale netto che risulta dal bilancio di li-	
	quidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	
	rivalutato e degli eventuali dividendi maturati, deve essere	
	destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.	
	Art. 35 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni	
	statutarie	
	Per quanto non regolato dallo statuto valgono le disposizioni	
	legislative sulle società cooperative a responsabilità limi-	
	tata, rette con i principi della mutualità agli effetti	
	tributari.	
	Art. 36 - Divieto di distribuzione degli utili	
	E' vietato:	
	a) distribuire dividendi superiori alla remunerazione dei	
	prestiti sociali	
	b) distribuire le riserve fra i soci	
	c) destinare, in caso di scioglimento della Cooperativa, il	
	patrimonio residuo	

Art. 37 - Disposizioni finali